

D

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 85a (nuovo) Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- d. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- e. allestire statistiche.

Art.85b (nuovo) Consultazione degli atti

¹ Purché siano tutelati interessi privati degni di protezione, possono consultare gli atti:

- a. la persona interessata, per i dati che la concernono;
- b. le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto o all'adempimento di tale obbligo;

¹ FF 2000 205

² RS 831.40

- c. le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'esercizio di tale diritto;
- d. le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni rese in virtù della presente legge, per i dati necessari all'adempimento di tale compito;
- e. la terza persona responsabile e il suo assicuratore, per i dati necessari ad accertare una pretesa di regresso della previdenza professionale.

² Nel caso di dati relativi alla salute la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunica.

Art. 86 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l'esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.

Art. 86a (nuovo) Comunicazione di dati

¹ Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- a. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per decidere in merito a domande di assistenza;
- b. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per decidere di una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio;
- c. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto;
- d. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento;
- e. alle autorità fiscali, qualora riguardino il versamento di prestazioni della previdenza professionale e siano necessari per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.

² Purché alcun interesse privato degno di protezione non vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. alle autorità competenti per l'imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;

³ **RS 281.1**

⁴ **RS 642.11**

- d. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992⁵ sulla statistica federale;
- e. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine.

³ I dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 1965⁶ sull'imposta preventiva.

⁴ I dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati è garantito.

⁵ Negli altri casi i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse degno di protezione;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere tale consenso.

⁶ Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

⁷ I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

Art. 87 Assistenza amministrativa

Le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché gli organi delle altre assicurazioni sociali forniscono nel singolo caso gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro, determinare, modificare o restituire prestazioni, nonché per prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere i contributi e per intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2001.

1835

⁵ RS 431.01

⁶ RS 642.21